



Bruxelles, 10.11.2017
COM(2017) 659 final

2017/0296 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga
all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul
valore aggiunto**

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹ (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 3 luglio 2017 la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare la misura di deroga all'articolo 287 della direttiva IVA che consente di esentare dall'IVA i soggetti passivi aventi un volume d'affari non superiore a una determinata soglia. Previa riesame della richiesta relativa alla precedente soglia, la Lettonia ne chiede l'abbassamento da 50 000 EUR a 40 000 EUR.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 13 settembre 2017, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 14 settembre 2017 la Commissione ha comunicato alla Lettonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivazione e obiettivi della proposta

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

Ai sensi dell'articolo 287, punto 10), della direttiva IVA, la Lettonia può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 17 200 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. Ai sensi della decisione di esecuzione 2010/584/UE del Consiglio², la Lettonia è stata autorizzata ad applicare una soglia superiore e ad esonerare quindi dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 50 000 EUR. Tale misura è stata prorogata dalla decisione di esecuzione 2014/796/UE del Consiglio³, che scade il 31 dicembre 2017. La Lettonia ha chiesto di prorogare la misura a decorrere dal 1° gennaio 2018 e, nel contempo, di abbassare la soglia di esenzione da 50 000 EUR a 40 000 EUR.

Dalle informazioni comunicate dalla Lettonia, l'abbassamento della soglia dell'IVA da 50 000 EUR a 40 000 EUR comporterebbe un incremento di circa 650 soggetti passivi registrati ai fini dell'IVA, principalmente nei settori dei servizi giuridici e contabili, degli operatori della vendita al dettaglio, ad esclusione del settore automobilistico e motociclistico, e delle produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.

L'imposta versata a monte dai soggetti passivi dell'IVA il cui volume d'affari annuo non superava 40 000 EUR nel 2015 di norma era superiore all'IVA dovuta al bilancio nazionale,

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Decisione di esecuzione 2010/584/UE del Consiglio, del 27 settembre 2010, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura in deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 256 del 30.9.2010, pag. 29).

³ Decisione di esecuzione 2014/796/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 46).

pertanto i costi sostenuti dallo Stato per riscuotere l'IVA da detti soggetti supererebbe l'importo del gettito che si prevede di realizzare.

Inoltre, poiché l'attuale soglia della Lettonia di 50 000 EUR è alquanto elevata rispetto a quella di tutti i paesi di riferimento, in particolare rispetto ai paesi limitrofi (45 000 EUR in Lituania e 40 000 EUR in Estonia), le soglie dell'IVA sono state riesaminate. I benefici derivanti dalla riduzione dei costi dell'amministrazione tributaria e dei costi di conformità sono stati accuratamente valutati rispetto alle distorsioni della concorrenza derivanti dalla differenza di trattamento dei contribuenti su entrambi i versanti della soglia IVA.

I soggetti passivi il cui volume d'affari non supera la soglia continueranno ad avere la possibilità di essere registrati ai fini dell'IVA.

Considerato che la Lettonia è stata autorizzata a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 50 000 EUR per sette anni e che ha riesaminato la situazione, una soglia inferiore appare accettabile. Si propone pertanto di consentire alla Lettonia di abbassare la soglia di esenzione per le PMI da 50 000 EUR a 40 000 EUR fino al 31 dicembre 2020 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che stabilisca le soglie del volume d'affari annuo al di sotto delle quali un soggetto passivo può essere esonerato dall'IVA, se questa data è anteriore.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore**

Deroghe di questo tipo sono state accordate ad altri Stati membri. Al Belgio⁴ è stata concessa una soglia di 25 000 EUR, al Lussemburgo una soglia di 30 000 EUR⁵, alla Polonia⁶ e all'Estonia⁷ una soglia di 40 000 EUR, alla Lituania⁸ una soglia di 45 000 EUR, alla Slovenia⁹ una soglia di 50 000 EUR e all'Italia¹⁰ una soglia di 65 000 EUR.

Le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero avere sempre durata limitata al fine di valutarne gli effetti. Inoltre, le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA relativi al regime

⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2348 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2013/53/UE, che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 51).

⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2017/319 del Consiglio, del 21 febbraio 2017, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 47 del 24.2.2017, pag. 7).

⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2016/2090 del Consiglio, del 21 novembre 2016, recante modifica della decisione 2009/790/CE, che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 324 del 30.11.2016, pag. 7).

⁷ Decisione di esecuzione (UE) 2017/563 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 33).

⁸ Decisione di esecuzione 2014/795/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2011/335/UE che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 44).

⁹ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2089 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2013/54/UE, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 107).

¹⁰ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 306 del 15.11.2016, pag. 11).

speciale per le piccole imprese sono attualmente oggetto di revisione. Come annunciato nel piano d'azione sull'IVA¹¹ e nel programma di lavoro della Commissione per il 2017¹², la proposta della Commissione, sotto forma di pacchetto di semplificazione globale, sarà presentata entro la fine del 2017.

Si propone pertanto di prorogare la misura fino al 31 dicembre 2020 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi le disposizioni della direttiva IVA sul regime speciale per le piccole imprese.

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

La misura è conforme agli obiettivi dell'Unione per le piccole imprese definiti nella comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo" (Think small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa¹³, che invita gli Stati membri a tener conto delle peculiarità delle PMI nell'elaborazione degli atti legislativi e pertanto a semplificare il contesto normativo in vigore.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire la semplificazione per un numero maggiore di piccole imprese e per l'amministrazione tributaria.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

¹¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA, Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016) 148 final del 7.4.2016).

¹² Programma di lavoro della Commissione per il 2017 - Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016) 710 final del 25.10.2016).

¹³ COM(2008) 394 del 25 giugno 2008.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Lettonia e riguarda unicamente questo Stato membro.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio autorizza la Lettonia a continuare a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 40 000 EUR. I soggetti il cui volume d'affari non supera la soglia non sono tenuti a registrarsi ai fini dell'IVA e vedranno pertanto ridursi i propri oneri amministrativi, in quanto non dovranno tenere registri IVA o presentare dichiarazioni IVA.

Secondo la Lettonia, la soglia di 40 000 EUR non avrà un impatto sostanziale sulla riscossione delle entrate IVA. Al contrario, un'analisi delle dichiarazioni dell'IVA presentate dagli operatori economici aventi un volume d'affari annuo compreso fra 40 000 EUR e 50 000 EUR mostra che l'introduzione di una soglia di 40 000 EUR per la registrazione ai fini dell'IVA aumenterà il gettito totale dell'IVA di 5,9 milioni di EUR.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE in quanto la Lettonia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta contiene una clausola di caducità.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 287, punto 10), della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 17 200 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
- (2) In virtù della decisione di esecuzione 2010/584/UE del Consiglio² la Lettonia è stata autorizzata, come misura di deroga, a esentare fino al 31 dicembre 2013 i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non superava 50 000 EUR. Tale misura è stata prorogata dalla decisione di esecuzione 2014/796/UE del Consiglio³, che scade il 31 dicembre 2017.
- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 3 luglio 2017 la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 287, punto 10), della direttiva 2006/112/CE nonché di abbassare la soglia di esenzione a 40 000 EUR. Tale misura consentirebbe di esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.
- (4) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE la Commissione, con lettera del 13 settembre 2017, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 14 settembre 2017 la Commissione ha comunicato alla Lettonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (5) Poiché la soglia ridotta dovrebbe comportare una diminuzione degli obblighi in materia di IVA e quindi dei costi amministrativi per le piccole imprese, è opportuno

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Decisione di esecuzione 2010/584/UE del Consiglio, del 27 settembre 2010, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura in deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 256 del 30.9.2010, pag. 29).

³ Decisione di esecuzione 2014/796/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 46).

autorizzare la Lettonia ad applicare la misura in questione per un periodo limitato. I soggetti passivi dovrebbero sempre avere la possibilità di scegliere il regime IVA normale.

- (6) Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che prima della scadenza del periodo di validità della deroga entri in vigore una direttiva volta a modificare dette disposizioni della direttiva 2006/112/CE.
- (7) Secondo le informazioni comunicate dalla Lettonia, l'abbassamento della soglia avrà solo un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale.
- (8) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'imposta sul valore aggiunto in quanto la Lettonia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio⁴,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 10), della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Lettonia è autorizzata a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 40 000 EUR.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il regime speciale per le piccole imprese, se questa data è anteriore.

Articolo 3

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁴ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).